



# COMUNE DI CAGNANO VARANO

## PROVINCIA DI FOGGIA

Via Aldo Moro n. 1 - 71010 Cagnano Varano (FG) – Tel. +39 0884853281 – Fax +39 0884326579

Codice Fiscale 84000390710 – Partita IVA - 00431950716

### DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

#### II SETTORE - ECONOMICO FINANZIARIO

**N. 22 DEL 18/07/2024**

**OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2024**

L'anno **2024** il giorno **18** del mese di **luglio** alle ore **10:20** nella sala delle adunanze , previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero convocati a seduta **Straordinaria Urgente**.

Alla seduta di oggi, risultano all'appello nominale:

N.	CONSIGLIERI COMUNALI	PRESENTI	ASSENTI
1	Dott. Michele DI PUMPO	Si	
2	Giancarlo MOSCA	Si	
3	Michele COCCIA	Si	
4	Giovanni IANNONE	Si	
5	Mattea Pia DRAICCHIO	Si	
6	Michele GIACOBBE	Si	
7	Ilaria RUSSO	Si	

N.	CONSIGLIERI COMUNALI	PRESENTI	ASSENTI
8	Antonella DONATACCIO	Si	
9	Antonio DI MAGGIO	Si	
10	Matteo LOMBARDI		Si
11	D'APOLITO Matteo		Si
12	Mariella SCANZANO		Si
13	Giovanni TENACE	Si	

TOTALE PRESENZE 10    TOTALE ASSENZE 3

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lett. a), del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il **SEGRETARIO COMUNALE Dott. Matteo MIMMA**.

Presiede l'adunanza **Michele DI PUMPO** nella qualità di **PRESIDENTE DEL CONSIGLIO** che, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto.

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA:** Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Addì 18/07/2024

**RESPONSABILE DEL SETTORE**

**f.to Dott. Matteo DRAICCHIO**

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE:** Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Addì 18/07/2024

**RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO**

**f.to Dott. Matteo DRAICCHIO**

**Vista la proposta predisposta dal responsabile del settore economico finanziario di seguito riportata:**

"PREMESSO CHE:

La Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

La tassa comunale sui rifiuti (TARI), disciplinata dall'articolo 1, commi da 639 a 704, della citata Legge n. 147/2013 è finalizzata alla copertura integrale dei costi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati agli urbani;

In particolare:

- a norma dell'articolo 1, comma 683, della citata Legge 147/2013: "Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia";
- i commi 650 e 651 del citato articolo prevedono che la tassa sia corrisposta in base a tariffa riferita all'anno solare e commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte;

L'articolo 1, commi 651- 652 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nel testo vigente, stabiliscono che il Comune nella commisurazione della Tariffa "... tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Il Comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga" sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti...";

La disposizione dettata dall'art.1, comma 652, della Legge n.147/2013, nel momento in cui stabilisce che il Comune può determinare le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) tenendo conto del principio "chi inquina paga", in alternativa ai criteri del regolamento di cui al D.P.R. n. 158/1999, non costituisce quindi l'unico parametro di determinazione delle tariffe, comporta come conseguenza la possibilità per il Comune di derogare, in sede di determinazione tariffaria, ai coefficienti tabellari previsti nel medesimo DPR. n.158/1999;

L'art. 14, comma 9, del DL. 06 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, stabilisce che le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) semplificato o tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni (TARSU) avrebbero dovuto essere commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, per cui l'individuazione di tali tariffe, al pari della definizione del riparto dei costi tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche, non deve necessariamente tenere conto dell'effettiva produzione di rifiuti di ogni singola utenza, ma può essere basata su criteri presuntivi;

L'art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013, ha permesso di derogare ulteriormente ai criteri del D.P.R. n. 158/1999, attribuendo al Comune la facoltà di determinare le tariffe sulla base di criteri alternativi a quelli previsti dallo stesso decreto;

L'Amministrazione Comunale nell'esercizio della potestà regolamentare dell'Ente, in continuità con il regime di prelievo della T.A.R.S.U. e della TARES, ha ritenuto opportuno confermare nella disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2024, i criteri adottati per il regime di prelievo per le annualità

precedenti per rendere omogenee e continuative le modalità applicative della tassa, avvalendosi della deroga di cui all'art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013, commisurando la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti, comunque nei rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'art. 14 della direttiva 2008/ 98/ CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti; le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti, sulla base di apposito studio di rilevazione della produzione media dei rifiuti che risultano in media con quanto operato ad oggi;

L' art.1, comma 683 della L. 147/2013 prevede che la deliberazione di approvazione delle tariffe della TARI presuppone l'intervenuta approvazione del piano economico finanziario del servizio integrato dei rifiuti;

Il comma 527 art. 1 della legge 205/2017 ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

Visti:

- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 e s.m.i. che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- la deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 "Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025"
- la determinazione n.2/DRIF/2021 del 04/11/2021 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025"
- la deliberazione n.386/2023/R/RIF del 03/08/2023 "Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani";
- la deliberazione n.387/2023/R/RIF del 03/08/2023 "Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani";
- la deliberazione n.389/2023/R/RIF del 03/08/2023 "Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);
- la determinazione n.1/DTAC/2023 del 06/11/2023 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/RIF e 389/2023/R/RIF";

Richiamata la delibera del Consiglio Comunale n.21/2024, adottata in costanza di seduta, con cui è stato approvato, secondo le regole del nuovo metodo tariffario MTR-2 aggiornato, il Piano Economico Finanziario il quale ha valore per il biennio 2024-2025 ed in particolare espone, per il 2024, un costo complessivo di €. 1.588.293,00 e per il 2025 un costo complessivo di €.1.702.158,00;

Considerato che lo stesso verrà trasmesso ad ARERA ;

Rilevato che l'adozione delle tariffe della Tassa Rifiuti TARI per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base delle banche dati dei contribuenti ed utenze registrate, è finalizzata al

raggiungimento della copertura integrale dei costi del servizio presunto risultante dal Piano Finanziario per l'anno 2024 pari ad euro 1.588.293,00 (al netto del contributo Miur e al recupero evasione TARI) confermando la ripartizione dei costi fissi e variabili tra le utenze domestiche e non domestiche nella misura del 79,37% e del 20,63%;

Descrizione utenze	Numero utenze	% Costi da attribuire	Costi attribuiti
Utenze domestiche	5.167	79,37	1.260.628,15
Utenze non domestiche	284	20,63	327.664,85
Totale	5.451	100%	1.588.293,00

superfici imponibili, al netto delle riduzioni, delle esenzioni e delle agevolazioni, sia delle utenze domestiche che delle utenze non domestiche, come risultanti dalla banca dati dell'ufficio Tributi e riportate nella tabella sottostante:

Descrizione utenze	Numero utenze	Superfici imponibili (metro quadrato)
Utenze domestiche	5.167	375.404,96
Utenze non domestiche	284	45.576,02
Totale	5.451	420.980,98

Rilevato quindi che le tariffe Tari 2024 dovranno essere approvate in conformità (art.1 comma 685 L.n.147/2013) ad un Piano Finanziario pari ad €.1.588.000,00, (al netto del contributo Miur e al recupero evasione TARI) all'interno del quale i costi fissi, rappresentano il 33,985% del complessivo costo da PEF mentre i costi variabili ne rappresentano il 66,014%;

Dato atto che la ripartizione del suddetto costo tra quota fissa e quota variabile è la seguente:

Totale componenti di costo fisso: € 539.794,00

Totale componenti di costo variabile: € 1.048.499,00

Evidenziato che l'importo del Piano Finanziario comprende i costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, i costi di raccolta e trasporto RSU, i costi di trattamento e riciclo, i costi di raccolta differenziata per materiale, i costi di spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche, i costi d'uso del capitale ed i costi comuni, amministrativi e generali di gestione;

Considerato che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- ai sensi dell'art 3 comma 5 quinquies del DL 228/2021 convertito con modificazioni dalla L.15/2022, a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre

2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

- il Comune di Cagnano Varano ha approvato il bilancio di previsione 2024- 2026 con atto n.09...OMISSIS...del 14.03.2024
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 dispone che: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Foggia sull'importo del tributo, nella misura del 5%;
- la deliberazione di ARERA n.386/2023/R/RIF del 03/08/2023 "Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani" ha stabilito che dall'anno 2024 dovranno essere applicate le disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani espresse in euro/utenza e quantificate come segue:
  - €.0,10 euro/utenza per la componente UR1,a per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;
  - €.1,50 euro/utenza per la componente UR2,a per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;

Richiamato inoltre il D.Lgs. 3 settembre 2020 n.116 con cui sono state introdotte importanti modifiche al D.Lgs 3 aprile 2006 n.152 cosiddetto Testo Unico dell'Ambiente (TUA) ed in particolare:

- l'art. 183 con la definizione di "rifiuti urbani" uniformandola a quella comunitaria, facendo così venir meno i cosiddetti rifiuti assimilati;
- l'art.184 con la classificazione dei rifiuti ed in particolare con la parziale modifica dell'elenco dei rifiuti speciali;
- l'abrogazione della lett. g) del comma 2 dell'art.198 con il venir meno del potere dei comuni di regolamentare l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali;
- l'art.238 comma 10 con l'esclusione della corresponsione della componente tariffaria, rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, per le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani e li conferiscono al di fuori del servizio pubblico;

Tutto ciò premesso,

Preso atto degli indici della classe di produttività specifica dei rifiuti (ips), degli indici di qualità specifica dei rifiuti della relativa attività o utilizzazione (iqs) come individuati nel regolamento approvato con delibera consiliare n. 20 del 30.07.2021;

Ritenuto, pertanto, al fine di assicurare un gettito della tassa pari al totale dei costi di gestione dei rifiuti urbani contenuti nel Piano Finanziario, di approvare le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per le utenze domestiche e non domestiche per l'anno 2024 indicate nell'allegato A al presente provvedimento quale parte integrante;

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 30.07.2021;

Dato atto che la variazione del totale annuale delle entrate tariffarie 2024 rispetto all'anno 2023 è pari al 15% ed assicura le entrate previste nel Pef approvato dall'Ager con propria determina 285/2024;

Dato Atto che in allegato alla presente, sono stati acquisiti i pareri espressi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. dai responsabili interessati;

#### SI PROPONE DI D E L I B E R A R E

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di prendere atto che il costo complessivo presunto del servizio di igiene ambientale e gestione dei rifiuti per l'anno 2024 da coprire attraverso l'applicazione della Tassa Rifiuti -TARI - è pari a €. 1.588.293,00 (al netto del contributo Miur e al recupero dell'evasione TARI) così come definito nel Piano Finanziario e nei documenti ad esso allegati, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 21/2024 adottata in costanza di seduta e valido per il biennio 2024-2025;
- ...OMISSIS...di confermare nella disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2024, i criteri evidenziati in premessa, adottati per il regime di prelievo per le annualità precedenti per rendere omogenee e continuative le modalità applicative della tassa...OMISSIS...
4. di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2024 di cui all'allegato A confermando gli indici della classe di produttività specifica dei rifiuti (ips), di qualità specifica dei rifiuti (iqs) approvati con delibera consiliare n. 20 del 30.07.2021 che allegato al presente atto ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
5. di quantificare il gettito complessivo della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2024 al netto del Tributo Provinciale -TEFA-, in € 1.588.293,00 dando atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, così come risultante dal Piano Economico Finanziario;
6. di dare atto che, in caso di rilevanti modifiche normative, che abbiano effetto sulla base imponibile o sulla determinazione di elementi del PEF 2024, saranno adottate conseguenti modifiche alle presenti tariffe;
7. di dare atto che la misura tariffaria delle utenze non domestiche soggette a tariffa giornaliera è determinata in base alla a quanto previsto dall'art. 23 del regolamento approvato con delibera consiliare n. 20/2021;
8. di dare atto che sull'importo della tassa sui rifiuti (TARI) si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Foggia pari al 5%;
9. di dare atto inoltre che per l'anno 2024 dovranno essere applicate le disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani espresse in euro/utenza e quantificate come segue:
  - €.0,10 euro/utenza per la componente UR1,a per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;
  - €.1,50 euro/utenza per la componente UR2,a per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;
10. di dare atto, conformemente alle vigenti normative, che le tariffe di cui alla presente proposta di deliberazione decorreranno dal 1° gennaio 2024;
11. di dichiarare che per tutto quanto non previsto dalla presente deliberazione si rimanda alla normativa vigente in materia;
12. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

13. di stabilire che la tassa sarà riscossa in n. 3 rate uguali aventi scadenza 31 agosto, 31 ottobre e 16 dicembre 2024;

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 15-ter del D.L. n. 60/2024 convertito con modificazioni dalla L. 4 luglio 2024, n. 95 in virtù del quale "*1. Per l'anno 2024, il termine del 30 aprile previsto dall'[articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 25 febbraio 2022, n. 15](#), è differito al 20 luglio 2024. Restano fermi i termini di pagamento delle rate già stabiliti con regolamento comunale. Sono in ogni caso valide ed efficaci le deliberazioni di cui al medesimo [articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge n. 228 del 2021](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge n. 15 del 2022](#), eventualmente intervenute tra il 1° maggio 2024 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il [comma 7-quater dell'articolo 7 del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 23 maggio 2024, n. 67](#), è abrogato";*

visto il parere favorevole del responsabile del settore economico finanziario per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile ex art. 49 D.Lgs. 267/2000;

Visto il parere favorevole del revisore dei conti assunto al protocollo dell'ente in data 16/07/2024 al n.8436 (verbale n. 12);

con voti unanimi e palesi espressi per alzata di mano dei dieci consiglieri presenti e votanti:

#### DELIBERA

Di approvare la proposta presentata nello specifico: Di prendere atto che con delibera di C.C. nr. 21/2024 in data odierna si approvava il Piano finanziario dei costi del servizio integrato di gestione dei rifiuti, aggiornamento 2024-2025, e i relativi allegati, validato dall'Agenzia territoriale della Regione Puglia (AGER) e redatto secondo i criteri previsti dal MTR ex Deliberazione ARERA n. 363/2021/RIF, il cui costo complessivo presunto del servizio di igiene ambientale e gestione dei rifiuti per l'anno 2024 da coprire attraverso l'applicazione della Tassa Rifiuti -TARI - è pari a €. 1.588.293,00

Di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2024 suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, che si allegano alla presente deliberazione sub "A", per costituirne parte integrante e sostanziale.

Di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, così come determinato dalla Provincia di Foggia.

Il responsabile del settore economico finanziario è incaricato delle forme di pubblicità con particolare riferimento alla pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze della presente deliberazione, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale nei termini previsti dalla normativa vigente.

Di dare atto che la rateizzazione proposta deve essere compatibile con quanto previsto dalla circolare n. 2 DF del 22/11/2019 con la quale si rimanda ad un'apposita delibera annuale qualora il regolamento non stabilisca in concreto le rate da riscuotere nonché i criteri di riparto tra rate di acconto e saldo.

Dopo di che il Consiglio comunale, constatata l'urgenza, con voti unanimi e palesi espressi per alzata di mano dei dieci consiglieri presenti e votanti: delibera di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

**COPIA**

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

Addì 18/07/2024

SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Matteo MIMMA

Previa lettura e conferma il presente verbale è approvato e sottoscritto.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
f.to Michele DI PUMPO

SEGRETARIO COMUNALE  
f.to Dott. Matteo MIMMA

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE (N. 698)**

Il sottoscritto **A T T E S T A** che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi a partire dal 18/07/2024 (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267).

Addì 18/07/2024

RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE  
f.to Antonia IANNONE

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità :

[ ] è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio comunale ed è divenuta **ESECUTIVA** decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267);

[ X ] è divenuta **ESECUTIVA** per dichiarazione di immediata esecutività da parte dell'organo deliberante (art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267).

Addì 18/07/2024

SEGRETARIO COMUNALE  
f.to Dott. Matteo MIMMA

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.